

AIUTI di STATO

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
HANDELSKAMMER BOZEN

22 giugno 2021

Avv. Andrea Cevese

Avv. Fiorella Dal Monte



DFA Studio Legale Associato


PROGRAMMA

- NOZIONE DI AIUTO DI STATO
- PRINCIPI GENERALI
 - INCOMPATIBILITÀ
 - OBBLIGO DI NOTIFICA
- I REGOLAMENTI DE MINIMIS
- I REGOLAMENTI DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA ALLA COMMISSIONE

CONDIZIONI CUMULATIVE DELL'AIUTO DI STATO


- ✓ **IMPRESA**
- ✓ **IMPUTABILITÀ ALLO STATO**
- ✓ **PROVENIENZA PUBBLICA DELLE RISORSE**
- ✓ **VANTAGGIO**
- ✓ **SELETTIVITÀ**
- ✓ **INCIDENZA SUGLI SCAMBI INTRA-UE**

PRINCIPIO GENERALE



INCOMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

PRINCIPIO GENERALE



OBBLIGO DI NOTIFICA
DEGLI AIUTI

**REGOLAMENTAZIONE
DI
ESENZIONE DAGLI
OBBLIGHI DI NOTIFICA**

REGOLAMENTI «DE MINIMIS»

- *DE MINIMIS* N. 1407/2013
- *DE MINIMIS* AGRICOLTURA N. 1408/2013
- *DE MINIMIS* PESCA E ACQUACOLTURA N. 717/2014
- *DE MINIMIS* S.I.E.G. N. 360/2012

REGOLAMENTI DI ESENZIONE

- SETTORE AGRICOLO FORESTALE E ZONE RURALI N. 702/2014
- PESCA E ACQUACOLTURA N. 1388/2014
- GENERALE DI ESENZIONE N. 651/2014 - «GBER»

**se un aiuto non rientra
nell'ambito di applicazione
dei regolamenti di esenzione
(o in de minimis)**



NOTIFICA

REGOLAMENTO DE MINIMIS **n. 1407/2013**

aiuti erogati ad un'impresa

CHE NON SUPERANO

200.000 euro

nell'arco di

tre esercizi finanziari

SE L'AIUTO ECCEDE LA SOGLIA MASSIMA,
SI PERDE L'ESENZIONE

*(anche per la parte che non eccede il massimale
salvo che non si possa ridurre l'aiuto)*

il momento rilevante per il calcolo degli aiuti (e dell'eventuale superamento del massimale) è quello della

CONCESSIONE

=

quando al beneficiario è accordato il diritto a ricevere l'aiuto, cioè il momento di concessione dell'aiuto e non quello dell'effettiva erogazione

NO al Regolamento 1407/2013

- PESCA E ACQUACOLTURA (Reg. 717/14)
- PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI
(ma si applica alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, Reg. 1408/2013, ma restano attività agricole le attività di preparazione prodotti per prima vendita nelle aziende agricole, come raccolta –taglio - trebbiatura cereali, imballaggio uova, prima vendita a trasformatori o imprese di trasformazione)

NO al Regolamento 1407/2013


- aiuti all'esportazione
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni (rispetto a prodotti importati)
- aiuti per acquisto di veicoli per trasporto merci su strada (da parte di imprese operanti per conto terzi)


Sì al Regolamento 1407/2013

AIUTI TRASPARENTI

per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (valore nominale dell'aiuto al lordo delle imposte) *ex ante* senza che sia necessaria un'analisi del rischio di alterazione della concorrenza

es. sovvenzioni, contributi in conto interessi, esenzioni fiscali limitate





SONO TRASPARENTI

aiuti sotto forma di

- sovvenzioni o contributi in conto interessi
- conferimenti di capitale, se l'importo totale non supera il massimale *de minimis*
- finanziamento del rischio, se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale *de minimis*

SONO CUMULABILI

- A) con aiuti *de minimis* concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (regolamento n. 360/2012) fino a € 500.000 nell'arco di tre esercizi finanziari

- B) con altri aiuti *de minimis* fino alla soglia massima di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari

NON SONO CUMULABILI

con aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili o relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se il cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto (cumulo fra aiuti *de minimis* e aiuti ai sensi regolamenti esenzione) o dell'importo dell'aiuto (cumulo fra più aiuti *de minimis*)

CONTROLLI e DURATA

- i beneficiari devono rilasciare una dichiarazione
- *oppure*, lo Stato membro ha attivato un registro centrale degli aiuti che copre almeno l'ultimo triennio
- il regolamento *de minimis* resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023.

REGOLAMENTO GENERALE DI
ESENZIONE PER CATEGORIA
(«GBER»)

REG. (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014

in vigore dal 01.07.2014 al 31.12.2020

ORIGINE – LA MODERNIZZAZIONE

- crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva in un mercato interno competitivo per un uso più efficiente delle finanze pubbliche
- focus sulle misure di maggiore impatto nel mercato interno, miglioramento della cooperazione con gli Stati membri
- semplificazione della burocrazia

Obiettivi di impatto

- Il 98% ca. degli aiuti ricade nel GBER
- Il GBER dovrebbe contribuire ad una gestione più semplice dei fondi strutturali

Macrocategorie di aiuti coperte dal GBER

- AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
- AIUTI ALLE PMI
- AIUTI IN FAVORE DI RSI
- TUTELA AMBIENTE
- CULTURA E CONSERVAZIONE PATRIMONIO
- LAVORATORI: FORMAZIONE E ASSUNZIONE
- CALAMITÀ NATURALI
- INFRASTRUTTURE (LOCALI, SPORTIVE, RICREATIVE)
- TRASPORTI

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE GBER

ARTT. 4 ss. GBER

- **RISPETTO TUTTE CONDIZIONI CAPO I**
- **SOGLIE DI NOTIFICA**
- **TRASPARENZA**
- **EFFETTO DI INCENTIVO**
- **INTENSITÀ DI AIUTO**
- **CUMULO**



Provvedimento nazionale che applica il GBER deve indicare espressamente la base giuridica su cui si fonda l'esenzione dall'obbligo di notifica

SOGLIE DI NOTIFICA

Art. 4 GBER

Se gli aiuti superano le soglie → OBBLIGO DI NOTIFICA

Soglie specificate dall'art. 4 GBER



si deve evitare che le soglie siano superate ed eluse con un frazionamento artificioso

TRASPARENZA

Art. 5 GBER

AIUTO TRASPARENTE

Quando è possibile calcolare precisamente l'equivalente sovvenzione lordo (valore nominale dell'aiuto al lordo delle imposte) *ex ante*, senza che sia necessario svolgere una valutazione del rischio di alterazione della concorrenza

AIUTI CONCESSI SOTTO FORMA DI:

- sovvenzioni e contributi in conto interessi
- prestiti
- garanzie
- agevolazioni fiscali con massimali non superiori alla soglia consentita
- misure per il finanziamento del rischio

EFFETTO DI INCENTIVO

Art. 6 GBER

Quando la domanda di concessione dell'aiuto viene presentata prima di iniziare l'attività da realizzare.

**MA, se si tratta di aiuti ad hoc a GRANDI IMPRESE
l'effetto di incentivo richiede anche che l'aiuto comporti**



Incremento rilevante
delle dimensioni del
progetto o dell'attività



Incremento rilevante
dell'importo totale
speso per il
progetto/l'attività



Riduzione rilevante delle
tempistiche per il
completamento del
progetto o dell'attività

Dimostrazione che senza l'aiuto
il progetto o l'attività non sarebbero realizzati

per l'applicazione del GBER è necessario

EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

che esiste

PICCOLE MEDIE IMPRESE

se la domanda di aiuto è
presentata prima
dell'avvio del progetto

GRANDI IMPRESE

- (i) domanda presentata prima di inizio attività;
- (ii) grazie ad aiuto → significativo aumento dimensioni e portata del progetto, aumento importo speso, riduzione tempi completamento progetto

EFFETTO DI INCENTIVO

Art. 6 GBER

COMUNQUE, NON È NECESSARIO EFFETTO INCENTIVO:

- aiuti a fin. reg. al funzionamento
- accesso di PMI a finanziamenti
- assunzione lavoratori disabili/svantaggiati
- compensazione sovraccosti connessi a occupazione lavoratori con disabilità
- sotto forma di sgravi di imposte ambientali
- danni da calamità naturali
- a carattere sociale per trasporti per residenti in regioni remote
- cultura e conservazione del patrimonio

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Art. 7 GBER

IL CALCOLO DELL'INTENSITÀ DELL'AIUTO VIENE EFFETTUATO
SULLA BASE DEI **COSTI AMMISSIBILI**

Cifre al lordo di imposte o oneri

- se si tratta di aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette → sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo
- gli aiuti in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

CUMULO

Art. 8 GBER

Per il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto consentite viene considerato l'importo totale degli Aiuti di Stato

- Sì** cumulo con aiuti esentati ex GBER ma per diversi costi ammissibili
- NO** cumulo con aiuti esentati ex GBER e *de minimis* per gli stessi costi ammissibili se si supera l'intensità consentita
- Sì** cumulo di aiuti a favore dei lavoratori disabili con altri aiuti esentati purché non oltre 100% degli stessi costi ammissibili rilevanti nel periodo di impiego del lavoratore

Obblighi di trasparenza PUBBLICITÀ e INFORMAZIONE

- entro 20 GIORNI dall'entrata in vigore della misura di aiuto → **obbligo di trasmissione** alla Commissione del modulo con **sintesi dell'aiuto**
- **obbligo di pubblicazione** su internet del testo dell'aiuto concesso a carico di SM o l'ente pubblico

CONTROLLO E RELAZIONI

- la **Commissione controlla** le misure di cui è stata informata
- **obbligo di conservazione per 10 anni** i dati relativi ad aiuti esentati
- **obbligo di relazione annuale** in formato elettronico

NON SI APPLICA

ART. 1, par. 2, GBER

aiuti per esportazione verso Paesi terzi o Stati membri

salvo: ✓

a. per costi di partecipazione a fiere commerciali

✓

a. per studi, servizi di consulenza per nuovi prodotti o per prodotti esistenti in un nuovo mercato di SM o in Paesi terzi

aiuti subordinati a uso prodotti nazionali (anziché importazione)

determinati aiuti individuati da GBER se **dotazione annuale media > 150 mln €**

NON SI APPLICA

ART. 1, par. 3, GBER

Pesca e acquacoltura Regolamento 1379/2013




salvo: formazione, accesso PMI a finanziamenti, RSI per PMI, lavoratori svantaggiati/disabili

Produzione primaria prodotti agricoli



salvo: compensazione per sovraccosti diversi da costi di trasporto in regioni ultraperiferiche, a PMI per servizi di consulenza, aiuti al finanziamento del rischio, aiuti a R&S, aiuti all'innovazione per le PMI, aiuti per tutela ambiente, aiuti a lavoratori svantaggiati e disabili



NON SI APPLICA

ART. 1, par. 3, GBER

Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli

solo se:

- (i) importo d'aiuto fissato su prezzo o quantità di prodotti acquistati da produttori primari;
- (ii) aiuto condizionato al suo trasferimento a produttori primari.

Chiusura miniere di carbone non competitive



salvo: settore del carbone, ma gli aiuti sono a finalità regionale

Altre categorie aiuti a finalità regionale escluse da art. 13

NON SI APPLICA

ART. 1, par. 4, GBER

Regimi di aiuti che non escludono esplicitamente pagamento di aiuti individuali **per impresa destinataria di un ordine di recupero pendente**

Aiuti ad hoc per imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente

Imprese in difficoltà

salvo se:

- ✓ *a. per ovviare a danni di determinate calamità naturali*
- ✓ *imprese siano cadute in difficoltà dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ma non lo fossero già al 31 dicembre 2019) - QT*

NON SI APPLICA

ART. 1, par. 5, GBER

SE MISURE COMPORTANO VIOLAZIONE DIRITTO UE

se concessione aiuto condizionata a obbligo del beneficiario di avere sede o stabilimento in uno Stato membro



salvo se si tratta dello Stato membro che concede l'aiuto

se concessione aiuto condizionata a obbligo del beneficiario di utilizzare prodotti/servizi nazionali

se si tratta di misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare i risultati ottenuti da RSI in altri Stati membri

In sintesi
**sono esclusi dal beneficio dell'esenzione
dall'obbligo di notifica gli aiuti**

a destinatari di ordini di recupero di aiuti incompatibili

concessi alle imprese in difficoltà

che comportano una violazione del diritto dell'Unione europea

se la dotazione annuale media supera 150 milioni di euro per
talune misure

in generale, se hanno importi molto elevati

REGISTRO NAZIONALE AIUTI

Trasparenza
dei flussi finanziari
nel settore degli aiuti

Verifica del rispetto
del divieto di cumulo
degli aiuti



Legge 234/2012

è fatto obbligo a tutti gli enti pubblici
di comunicare regolarmente al Registro Nazionale Aiuti
(Ministero Sviluppo Economico)
qualsiasi misura di aiuto alle imprese.

- il RNA è collegato col registro imprese delle camere commercio e col sistema CUP, per cui può rilasciare il codice univoco di progetto
- vanno registrati tutti gli aiuti, regimi, individuali, ad hoc, Covid (MA nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi, ex art 31 octies Legge 176/2020 di conversione decreto ristori)

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

- la corretta interrogazione RNA è condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti
- per aiuti *de minimis*, la visura del RNA rilascia il codice identificativo (COR) solo se è rispettato il massimale
- l'ente può caricare solo la parte di aiuto entro il massimale

SANZIONI

- !! se i dati non sono caricati nel RNA, si configura la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione/erogazione (salvo 31-octies Legge 176/2020)
- !! il mancato caricamento può essere rilevato anche dal beneficiario che avrà diritto al risarcimento danni

RNA E SOGGETTI VEICOLO

- gli enti pubblici concedenti sono responsabili del RNA
- i dati vanno caricati dai soggetti veicolo con appositi codici rilasciati dal RNA

Informazioni da comunicare

- autorità responsabile della Registrazione e il soggetto concedente;
- il regime di aiuti
- la base giuridica
- la dotazione finanziaria
- i soggetti beneficiari
- i dati del progetto sussidiato (ubicazione, costi, spese ammesse)
- ecc.

! ! TERMINI ! !

- I dati vanno caricati entro 60 giorni dalla comunicazione alla Commissione degli aiuti in esenzione di notifica o dal momento in cui l'ente pubblico conosce la decisione di autorizzazione della notifica di aiuti
- La registrazione deve comunque avvenire prima della concessione
- I provvedimenti di concessione e di erogazione indicano l'avvenuto inserimento dei dati nel RNA

VISURE

VISURA AIUTI



identifica gli aiuti degli
ultimi 10 anni

(importi, data concessione,
soggetto concedente, base
giuridica, data ultimo
aggiornamento)

VISURA DEGGENDORF



segnala se l'impresa in
esame (identificata con
C.F.)

è oggetto di decisioni di
recupero di aiuti
incompatibili

Pesca & Agricoltura

Il RNA è integrato con i registri

SIAN - agricoltura

e

SIPA - pesca

IL QUADRO TEMPORANEO Covid 19

- Nel 2008 prima disciplina per grave turbamento nell'economia degli Stati membri (fino 2011)
- *In condizioni normali, si applicano Orientamenti salvataggio e ristrutturazione imprese non finanziarie in difficoltà*
- È in difficoltà l'impresa che senza intervento statale è destinata al collasso economico nel breve-medio termine
- Comunicazione della Commissione marzo 2020

BASI GIURIDICHE

✓ **Art. 107(2)(b) TFUE**

aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

✓ **Art. 107 (3)(b) TFUE**

aiuti destinati a [importante progetto europeo oppure] a porre rimedio ad un grave turbamento all'economia di uno Stato membro

✓ **Regimi notificati** (es SA.57021 su DL (Rilancio) 34/20 e ssmmii – circolare Dip. Pol. UE 18.6.20)

Limitazioni degli Aiuti QT

- Concedibili per un periodo limitato
- Compensano danni direttamente derivanti da Covid
- Compensano carenze di liquidità derivanti direttamente dal Covid
- Garantiscono che le turbolenze finanziarie non compromettano la redditività delle imprese (PMI in primis)

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'attuale emergenza Covid

- Prima versione marzo 2020, poi varie integrazioni, oggi versione consolidata di fine gennaio 2021
- Gli aiuti del QT mirano nel **breve** a mitigare effetti CV => fronteggiare **carezza liquidità**, **contrastare i danni** alle imprese sane, **preservare la continuità** delle imprese che erano sane prima del Covid
- Gli aiuti del QT mirano nel **medio** a favorire **digitalizzazione** e investimenti **ecosostenibili**

QT / altre discipline AdS / cumulo

- Tutte le altre discipline ads restano in vigore, inclusi gli Orientamenti aiuti ristrutturazione e salvataggio
- Cumulo con altre discipline diverse da QT ammesso, nei limiti delle intensità massime
- Cumulo fra più misure ai sensi del QT ammesso, salvi aiuti sotto forma di tassi iss agevolati su prestiti pubblici e garanzie sui medesimi prestiti, se prestiti > doppio della spesa salariale annua 2019 oppure > 25% fattur. 2019 e salvo il caso di aiuti relativi a stessi costi ammissibili per R&S x CV, infrastrutture di prova e upscaling x CV, fabbricazione di prodotti x lotta al CV

Durata e pubblicità del QT

- In vigore fino al **31 dicembre 2021**
- Obbligo notifica x gli aiuti concessi ex QT
- Obbligo per gli Stati di pubblicare tutti gli aiuti individuali > 100.000 euro o 10.000 euro nei settori pesca e agri nei propri RNA o nel sito della Commissione (v. par. 88 QT)
- **Obbligo per gli Stati di mandare alla COM entro il 31 dicembre 2021 l'elenco di tutte le misure di aiuti ex QT**

Tipologie di aiuti del QT - 1

- Contributi diretti, vantaggi fiscali, anticipi rimborsabili
- Garanzie pubbliche su prestiti
- Tassi d'interesse agevolati su prestiti pubblici
- Aiuti per assicurazioni sui crediti export
- Aiuti a R&S in tema di Covid
- Aiuti x investimenti per infrastrutture di prova e upscaling

Tipologie di aiuti del QT - 2

- Aiuti a investimenti per fabbricazione prodotti connessi al Covid
- Aiuti per salari dipendenti per evitare licenziamenti
- Misure di ricapitalizzazione imprese non finanziarie
- Aiuti per costi fissi non coperti

Misura 3.1

Contributi diretti, vantaggi fiscali, anticipi rimborsabili

- **Forme**: sovvenzioni dirette, garanzie, agevolazioni fiscali, prestiti, partecipazioni
- **Massimali**: 1.8 mil per impresa, 225k settore agri, 270k settore pesca e acquacoltura
- **Scadenza**: da concedere entro **31 dicembre 2021**
- **Cumulo**: se la stessa impresa opera in più settori, massimale di 1.8 mil, oppure 270k se opera in agricoltura e acquacoltura
- **Imprese in crisi**: no aiuti a imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e no aiuti a piccole e micro già sottoposte a procedure concorsuali a tale data

Misura 3.2

garanzie su prestiti - 1

- Premi di garanzia più bassi del mercato
- Valori suggeriti da COM e presunti compatibili
- Stati membri liberi di cambiarli (ad es premi ancora inferiori ma allora durata del prestito dev'essere ridotta)
- Garanzie per investimenti e per capitale di esercizio
- no aiuti a imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e no aiuti a piccole e micro già sottoposte a procedure concorsuali a tale data
- Concedibili entro 31 dicembre 2021

Misura 3.2

garanzie su prestiti - 2

- garanzia fino al 90% del prestito se *pari passu* (rischio caricato egualmente su Stato e istituti di credito), altrimenti limite 35%
- i prestiti che durano oltre 31 dicembre 2021, non devono eccedere il doppio dei costi dei dipendenti nel 2019 o il 25% del fatturato 2019
- limiti aumentabili se impresa autocertifica oggettivi bisogni di liquidità e li quantifica
- per prestiti che scadono entro 31 dicembre 2021, limiti aumentabili purché aiuti proporzionali (no sovracompensazioni)

Misura 3.3

tassi agevolati - 1

- No cumulo con aiuti sotto forma di garanzia per i medesimi prestiti
- se prestiti diversi, possibile cumulo ma importo complessivo dei prestiti entro i limiti del doppio della spesa salariale 2019 o del 25% del fatturato 2019
- la Commissione indica in tabella dei valori bassi di tassi su prestiti pubblici, comunque compatibili con la disciplina aiuti
- aiuti tanto per investimenti quanto per capitale di esercizio

Misura 3.3

tassi agevolati - 2

- imprese beneficiarie se non in difficoltà al 31 dicembre 2019, piccole e micro se non in procedure concorsuali a tale data
- i tassi agevolati devono essere relativi a mutui stipulati entro 31 dicembre 2021
- durata massima dei mutui pari a 6 anni
- i prestiti che durano oltre 31 dicembre 2021, non devono eccedere il doppio dei costi dei dipendenti nel 2019 o il 25% del fatturato 2019
- limiti aumentabili se impresa autocertifica oggettivi bisogni di liquidità e li quantifica
- per prestiti che scadono entro 31 dicembre 2021, limiti aumentabili purché aiuti siano proporzionali

Misura 3.9 differimento imposte e contributi previdenziali

- differimento imposte e contributi spesso prezioso per non drenare liquidità
- ammissibile per settori produttivi e aree geografiche particolarmente colpiti dal Covid
- concedibili entro la fine del 2021
- differimenti al massimo entro 31 dicembre 2022

Misura 3.10 aiuti per evitare licenziamenti

- per certi settori e aree geografiche molto colpite
- sotto forma di sovvenzioni
- sussidiabili anche i lavoratori autonomi
- il personale potrà lavorare nel periodo
- Intensità di aiuto fino all'80% del costo aziendale (o del reddito mensile medio del lavoratore autonomo)
- aiuti individuali da concedersi entro 31 dicembre 2021
- Cumulabilità con altri sussidi (es differimento imposte e contributi previdenziali) ma vietate sovra-compensazioni
- aiuti ammessi anche per personale delle banche

Misura 3.12

aiuti per costi fissi - 1

- imprese che hanno subito riduzione o sospensione delle attività
- concedibili entro 31 dicembre 2021
- costi fissi sono pari a ricavi meno i costi variabili
- periodo rilevante da 1 marzo 2020 a 31 dicembre 2021 (o sezione di tale periodo)
- calo di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 (durata del periodo ammissibile non è precisata)
- aiuti su perdite previste e poi su perdite effettive da bilancio (eventuali pagamenti eccedenti le perdite devono essere rimborsati)

Misura 3.12 aiuti per costi fissi - 2

- intensità massima del 70% dei costi fissi
- 90% per micro e piccole imprese
- in termini assoluti, aiuti (ESL) non superiori a 10 milioni di euro per singola impresa
- aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni
- no cumulo con altri aiuti per stessi costi fissi
- no imprese già in difficoltà e no Piccole e Micro in procedure concorsuali al 31 dicembre 2019

Grazie per l'attenzione!

DFA Studio Legale Associato

Viale Riviera Berica 105, Vicenza

Tel. +39 0444 541884

Avv. Andrea Cevese

andrea.cevese@portule.com

Avv. Fiorella Dal Monte

fiorella.dalmonate@portule.com

www.dfalex.eu

Vicenza | Milano | Padova | Bruxelles